

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO di bene mobile

Art. 1 – Parti del contratto

Tra l'Azienda USL di Modena (di seguito "Comodante"), con sede legale in Modena, via S. Giovanni del Cantone 23, codice fiscale e partita IVA n. 02241850367, in persona del Direttore di S.C. Cure Primarie, giusta delega alla sottoscrizione del presente contratto come da Deliberazione n. del (di seguito anche Azienda USL)

e

il Dr. (Comodatario) nato a il
..... CF residente in
....., medico di medicina
generale convenzionato con l'Azienda USL di Modena, con studio medico sito in
..... PEC
E-mail, (di seguito anche Sanitario) il quale, con la sottoscrizione
del presente contratto, dichiara di:

- possedere la necessaria competenza professionale per l'appropriato utilizzo delle apparecchiature oggetto del presente contratto;
- utilizzare le apparecchiature in uno studio medico idoneo ai sensi della normativa vigente.

Le Parti, richiamata la Deliberazione dell'Azienda USL n. ... del di approvazione del "Progetto sperimentale per lo sviluppo tecnologico dell'assistenza primaria nell'ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali* (*Attuali nuclei di cure primarie)", di seguito Progetto sperimentale, convengono quanto segue.

Art. 2 – Oggetto e scopo

Il presente contratto disciplina il comodato d'uso gratuito delle apparecchiature di seguito elencate, per le finalità di cui alla richiamata delibera.

Il Comodante concede in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene
....., del valore di euro numero di inventario.....

Le Parti danno atto che il bene è nuovo, esente da vizi e idoneo alla sua funzione, e che lo stesso è stato collaudato dal Servizio Unico di Ingegneria Clinica dell'Azienda USL competente.

Il Comodatario si impegna a utilizzare il bene con la massima diligenza e unicamente per finalità connesse alla presa in carico degli assistiti, nell'ambito dell'attività, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale del medico o delle forme associative di appartenenza previste dal Progetto. È espressamente vietato destinarlo ad attività libero-professionale o a prestazioni rese a titolo privatistico.

Il Comodatario si obbliga a custodire il bene acquisito in comodato e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, senza consenso scritto dell'Azienda USL. Si impegna inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica e a rispettarne la destinazione d'uso prevista in fase di certificazione del dispositivo.

Si impegna altresì a non spostare il bene senza preventiva autorizzazione dell'Azienda USL.

Art. 3 – Durata e rinnovo

La durata del presente comodato è convenuta in 6 mesi, rinnovabili anche tramite scambio mail a seguito della proroga del Progetto sperimentale.

Il rinnovo è subordinato alle seguenti condizioni:

- verifica del raggiungimento degli obiettivi così come descritto nel Progetto sperimentale;
- permanenza dei requisiti richiamati nella Deliberazione n. ... del...
- valutazione organizzativa.

Decorso tale termine, il contratto si intende risolto.

Art. 4 – Consegna del bene

La consegna avviene mediante verbale sottoscritto dalle Parti.

Eventuali vizi o anomalie devono essere segnalati al momento della consegna.

Art. 5 – Obblighi del Comodante

Durante la vigenza del contratto di comodato, la manutenzione del dispositivo è a carico

dell'Azienda USL, mediante garanzia accessoria alla fornitura del bene, salvo franchigia come prevista dall'art. 6.

Al termine del comodato, l'Azienda USL riprende in carico le apparecchiature.

Art. 6 – Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si impegna ad eseguire i target minimi di attività previsti dal Progetto sperimentale e dai relativi monitoraggi periodici, approvato con Deliberazione n. ____ del _____, con la quale è stata approvata anche la bozza del presente contratto.

Il Comodatario si impegna altresì a consentire i controlli aziendali.

Il Comodatario si impegna inoltre a segnalare tempestivamente all'Azienda USL eventuali malfunzionamenti secondo le modalità organizzative definite dall'Azienda USL.

Il Comodatario sostiene i costi per manutenzione e, nei limiti della franchigia (euro 2.500,00) per rotture o smarrimenti imputabili al MMG per negligenza, imprudenza o imperizia.

Il Comodatario può restituire all'Azienda USL il bene con preavviso di 15 giorni, da formalizzarsi a mezzo PEC. È comunque tenuto a consegnarlo entro 5 giorni dalla data di cessazione o sospensione del rapporto convenzionale, per qualunque causa, secondo le modalità previste dal successivo art. 12.

Art. 7 – Manutenzione, spese e materiale di consumo

Le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda USL di Modena, come previsto dall'art. 5 e fatta salva la franchigia di cui all'Articolo 6.

Nella fase sperimentale (6 mesi) i materiali di consumo sono forniti dall'Azienda USL, successivamente il Comodatario sostiene i costi di gestione (materiale di consumo, utenze, connessioni).

Art. 8 – Responsabilità

Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica.

Il Comodatario è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni abuso o

trascuratezza nell'uso del bene.

In caso di sottrazione o smarrimento, il Comodatario è tenuto a presentare denuncia alle Autorità competenti e a trasmetterla all'Azienda USL entro 72 ore.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

L'Azienda USL si riserva di invocare la risoluzione del contratto di comodato con termine di preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo PEC in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi emerso all'esito delle verifiche previste dal Progetto e in assenza di adeguate motivazioni;
- uso non conforme;
- cessazione o sospensione del rapporto convenzionale;
- uso libero-professionale;
- mancato collaborazione alle attività di monitoraggio;
- mancato pagamento della franchigia;
- sopravvenute esigenze organizzative.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi è oggetto di valutazione da parte dell'Azienda USL, anche in contraddittorio con il Comodatario.

Art. 10 – Controlli

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene.

L'Azienda USL può effettuare verifiche documentali, audit e controlli sull'effettivo utilizzo del bene.

Art. 11 – Valore del bene

Il valore del bene, ai sensi dell'art. 1806 c.c., è fissato in € (in lettere / IVA inclusa), ai soli fini della responsabilità per perimento o smarrimento.

Art. 12 – Restituzione

Il Comodatario si impegna a restituire il bene, integro e funzionante, all'Azienda USL nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

La consegna del dispositivo avverrà presso la sede indicata dall'Azienda USL.

Eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Art. 13 – Trattamento dati

Il Comodatario, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, garantisce il generale rispetto della normativa in materia di protezione dati, oltre alle disposizioni previste dal sopra richiamato Progetto sperimentale.

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione e disciplina del contratto

Il Direttore dell'esecuzione è

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.

Sottoscrizione

Luogo _____, il _____

_____ (COMODANTE)

_____ (COMODATARIO)

Per espressa accettazione degli artt. 9 e 15

IL COMODATARIO

Nota per Medicina di Gruppo

Il contratto deve essere sottoscritto da tutti i componenti.